

OGGETTO: PSR per l'Umbria 2014/2020 - misura 4 – sottomisura 4.1, tipo intervento 4.1.1 Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti.

Articolo 1

Finalità

Il presente avviso, emanato nelle more dell'approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 (PSR) da parte della Commissione UE, è finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa della Regione Umbria a sostegno delle imprese del settore della produzione primaria mediante la implementazione della misura 4, sottomisura 4.1, tipo d'intervento 4.1.1: *"Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole"* della proposta di programma presentata.

Nello specifico, con il presente avviso s'intendono perseguire gli obiettivi individuati al paragrafo *"descrizione del tipo di intervento"* della sopra indicata sottomisura.

Articolo 2

Clausola di salvaguardia

Il presente avviso è emanato in anticipazione all'approvazione del PSR per l'Umbria 2014/2020 nel rispetto delle disposizioni previste nella proposta di programma già concordata a livello tecnico con i Servizi della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, al fine di consentire ai beneficiari l'ammissibilità delle spese sostenute *"previa presentazione di una domanda all'autorità competente"*, come previsto dall'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento UE n. 1305/2013.

Per quanto sopra, va altresì evidenziato che Il presente avviso è emanato in assenza degli altri adempimenti e condizioni obbligatorie previsti dalla normativa comunitaria, propedeutici alla possibilità di accordare, in via definitiva, il sostegno richiesto con la domanda di aiuto.

Tali condizioni e adempimenti sono riconducibili:

- all'approvazione definitiva dei criteri di selezione da parte del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 49 del regolamento UE n. 1305/2013;
- alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento e per la controllabilità e verificabilità delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalle misure, in accordo con l'Organismo Pagatore AGEA di Roma;
- alla definitiva assegnazione delle risorse per le quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto sopra, in sede di presentazione della domanda di aiuto ai sensi del presente avviso ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere apposita clausola di salvaguardia con la quale esonera la Regione Umbria da qualunque vincolo od obbligo alla concessione degli aiuti richiesti con la medesima.

Pertanto unitamente alla domanda di aiuto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/200 e s. m. e int., una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine ai seguenti elementi:

- di essere a conoscenza che la presente domanda di aiuto è presentata anticipatamente:
 - all'approvazione del PSR per l'Umbria 2014/2020 da parte della Commissione UE;
 - approvazione dei criteri di selezione da parte del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 49 del regolamento UE n. 1305/2013;
 - alla definizione delle procedure informatizzate definitive per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento e per la controllabilità e verificabilità delle condizioni, impegni e obblighi previsti dalle misure;
 - alla definitiva assegnazione delle risorse per le quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale.

- di essere a conoscenza dell'obbligo di rettificare la presente domanda, al fine di renderla congruente alle eventuali modificazioni o integrazioni che la Regione intendesse apportare al bando di evidenza pubblica in forza del quale la medesima è presentata, che si accettano fin d'ora;
- che tutte le spese sostenute a far tempo dalla data di presentazione della presente domanda di aiuto sono sostenute a proprio rischio e carico esonerando fin d'ora l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo od obbligo alla concessione degli aiuti richiesti;

La Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni recate dal presente avviso in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio.

La mancata integrazione della domanda e più in generale la mancata accettazione delle eventuali modifiche o nuove condizioni verranno considerate quale tacita rinuncia ai benefici richiesti.

Articolo 3

Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e delle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), valgono le definizioni e le disposizioni puntuali di seguito riportate.

- 1. DOMANDA DI AIUTO:** domanda di concessione del sostegno previsto nella pertinente scheda di misura – tipologia d'intervento.
- 2. DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione di una domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, di uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) o del saldo di aiuto concesso.
- 3. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE:** ai sensi dell'art. 60 del regolamento UE n. 1305/2013, sono riconosciute eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dal beneficiario previa presentazione di una domanda di aiuto all'autorità competente, ad eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.
- 4. FASCICOLO AZIENDALE** Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 503/1999, contenete tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR. Ogni richiedente, compresi gli enti pubblici e la Regione se richiedenti l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Qualora costituito, i richiedenti sono tenuti, antecedentemente ad ogni richiesta di aiuto, ad eseguire una verifica della situazione aziendale e in caso di variazioni procedere all'aggiornamento e all'integrazione. Il fascicolo aziendale è unico. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono qualunque rapporto in essere tra il richiedente e la Regione.
- 5. FASCICOLO DI DOMANDA:** Contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa (non contenuta nel fascicolo aziendale), tecnica e contabile, prevista all'articolo 9, necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda e nei relativi allegati dal richiedente o dal Responsabile del fascicolo di domanda eventualmente delegato dal richiedente. In tutti i casi la responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del "fascicolo di domanda" rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- 6. DICHIARAZIONI IMPEGNI ESONERI:** Il richiedente, con la sottoscrizione delle domande di aiuto e pagamento assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni riportate nelle

medesime domande che sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto. Inoltre il richiedente in sede di presentazione della domanda deve dichiarare di essere a conoscenza dell'obbligo dell'osservanza di tutti i pertinenti impegni correlati alla concessione/erogazione degli aiuti, specificati all'articolo 10. L'esonero al mantenimento degli impegni può essere accordato dalla Regione, qualora richiesto, nei seguenti casi di forza maggiore:

- decesso dell'imprenditore;
- impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni, da comprovarsi mediante idonea documentazione rilasciata dal Sistema Sanitario Nazionale;
- espropriazione per pubblica utilità sempreché non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda con la quale è stato assunto l'impegno;
- calamità naturale e/o avversità atmosferiche riconosciute;
- distruzione accidentale dei fabbricati del beneficiario destinati all'attività aziendale (per esempio a seguito di un incendio non doloso);
- epizootia o fitopatie che colpiscano in tutto o in parte il bestiame allevato o le colture praticate;

7. CAMBIO BENEFICIARIO: una volta accordato il nulla osta di concessione del sostegno è consentito, per casi eccezionali e debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, ecc.) il subentro nella titolarità del nulla osta alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni ed impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale.

In tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentito, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante per i quali è consentita la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile. Ad eccezione di tali due casi di forza maggiore, **non è consentito alcun subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente così come non è consentito il subentro nella titolarità di una domanda di aiuto presentata per la quale non è stata adottata la decisione di concedere il sostegno.**

8. ATTESTAZIONE DELLE SPESE E MODALITA' DI PAGAMENTO: Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato il sostegno, dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagata attraverso il conto corrente, dedicato all'operazione oggetto del finanziamento (tracciabilità dei flussi finanziari).

Ai fini del presente avviso, per conto corrente dedicato si intende un normale conto corrente, intestato al beneficiario, tra quelli inseriti nel fascicolo aziendale validato ed indicato nella domanda di aiuto. In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Regione antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati, nell'ambito del conto corrente dedicato, esclusivamente con:

- Bonifico bancario, anche tramite home banking, dove deve essere indicata la causale di pagamento con indicati gli estremi della fattura o altro titolo che s'intende estinguere

con il pagamento. In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata.

- Pagamenti elettronici (carte di credito e bancomat relativi al conto corrente dedicato) purché venga prodotta, unitamente alla fattura o altro titolo, la relativa ricevuta dimostrativa dell'avvenuto pagamento.
- Ricevuta bancaria, RI.BA., purché relativa esclusivamente all'importo ammesso per lo specifico investimento realizzato. (Non sono accettate RI.BA cumulative).

I pagamenti effettuati, in tutto o in parte, con modalità diverse da quelle come sopra previste, sono ammissibili per la sola quota parte effettivamente pagata con le suddette modalità.

In sede di domanda di pagamento, unitamente alla documentazione di cui sopra, il beneficiario è tenuto a presentare copia dell'estratto conto del conto corrente dedicato con evidenziate tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli investimenti realizzati con il sostegno accordato.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

I rappresentanti della Corte dei Conti Europea nel corso dell'audit svolto a carico della misura 121 del PSR per l'Umbria 2007/2013 nel febbraio 2015, hanno sottolineato che il contributo deve essere erogato al beneficiario a condizione che lo stesso sia in grado di provare di avere effettivamente sostenuto la spesa. Pertanto, non potranno ritenersi ammissibili al sostegno i pagamenti fatti da intermediari finanziari anche se effettuati sulla base di contratti di prestito non agevolato che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera per la quale è accordato il sostegno.

9. PRODUZIONE STANDARD TOTALE (PST): la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard Totale (PST) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica come riportati nell'allegato A-5 "Produzioni standard", parte integrante e sostanziale del presente bando, moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda. .

10. IMPRESE ASSOCIATE: possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando anche le Associazioni Temporanee d'Impresa o di Scopo (ATI o ATS) i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti.

Tali associazioni devono essere costituite con atto scritto dal quale risulti:

- l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
- l'impegno a mantenere gli obblighi correlati con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale;
- la ricaduta dei vantaggi in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
- la quota percentuale di Produzione Standard Totale aziendale che ciascun associato apporta in ragione del costo complessivo del programma comune d'investimenti;
- Il soggetto capofila delegato a presentare la domanda che, conseguentemente assume l'onere finanziario dell'investimento e cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo.

Per quanto sopra è evidente che un soggetto che ha presentato domanda di sostegno nell'ambito di una impresa associata, potrà presentare ulteriori domande nel limite dell'importo della spesa corrispondente alla PST non impegnata nell'ATI, purché non nella stessa graduatoria.

11. CANTIERABILITÀ: I meccanismi di finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte del FEASR, impongono una tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la puntuale realizzazione degli investimenti. Per tali motivi è necessario che le proposte d'investimenti presentate ai sensi del presente bando posseggano il requisito della

“cantierabilità”, cioè siano mature sotto l’aspetto tecnico-economico e amministrativo comportando il possesso, fin dalla data della loro presentazione, di tutte le condizioni (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.) previste dalle vigenti normative per dare immediato avvio ai lavori o acquisti previsti in domanda. La mancanza della cantierabilità, in tutto o in parte, comporterà l’esclusione dell’investimento non cantierabile. In deroga a quanto sopra previsto, qualora il programma d’investimenti preveda l’acquisto di immobili da ristrutturare, è consentita la presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità di tali investimenti nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione degli aiuti da parte della Regione. Gli adempimenti di cui al Titolo VI, capo VI Normativa Sismica della Legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015 "Testo Unico governo del territorio e materie correlate" non costituiscono elemento di cantierabilità.

12. INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE: sono considerati investimenti di sostituzione e non sono quindi ammissibili a finanziamento gli investimenti in macchine semoventi che vanno a sostituirne altre equivalenti registrate in pubblici registri da non più di cinque anni. Tale condizione deve essere verificata per tutte le macchine semoventi cedute dal beneficiario in un arco temporale di un anno antecedente la presentazione della domanda. Per macchine semoventi equivalenti s’intendono le macchine di pari potenza espressa in KW con un’approssimazione del 10% in più o in meno. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici, non è considerato investimento di sostituzione l’acquisto di una macchina o di un’attrezzatura che ne sostituisce un’altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. In tutti i casi non si considerano di mera sostituzione, gli impianti e i macchinari che consentono una modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

13. LOCAZIONE FINANZIARIA (*Leasing*): è ammissibile al sostegno previsto dal presente avviso la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisto di macchine, attrezzature (anche informatiche) ed impianti mediante locazione finanziaria quale aiuto accordato all’utilizzatore. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell’utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dalla somma dei canoni pagati dall’utilizzatore al concedente al momento della presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

14. CONTRIBUTI IN NATURA: I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi sono ammissibili al sostegno previsto dal presente avviso limitatamente ad un importo di € 50.000,00 (al netto dei materiali fatturati) se rispettano le condizioni previste dall’articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 nonché le seguenti:

- sono previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto (al netto del 26,50% per utile d’impresa) ovvero, qualora non previsti nel prezzario, siano computati sulla scorta di un’analisi prezzi;
- consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell’attività agricola con esclusione quindi dei lavori edili, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per invasi artificiali.

Possono essere prese in considerazione solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dipendenti dell’impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo. Inoltre l’impresa deve dimostrare il possesso dei mezzi tecnici utilizzati per la prestazione in natura, anche mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura. A norma dell’art. 69 lettera a), del regolamento UE n. 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle

spese ammissibili, esclusi l'importo delle prestazioni in natura al termine dell'operazione. Nello specifico se:

A = sostegno pubblico totale

B = totale spese ammissibili ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni in natura

A deve risultare inferiore o uguale alla differenza tra B e C ($A \leq (B - C)$)

Nel caso in cui il Contributo pubblico totale superi la differenza tra l'Importo totale degli investimenti ammessi e l'Importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il Contributo pubblico totale fino al soddisfacimento della requisito in questione.

15. INVESTIMENTI NEL SETTORE ZOOTECNICO: al fine di evitare il finanziamento di allevamenti senza terra, gli investimenti che riguardano l'attività zootecnica, potranno essere finanziati soltanto se viene soddisfatta la condizione di auto approvvigionamento aziendale, espresso in unità foraggiere potenzialmente producibili a piano aziendale ultimato rispetto al fabbisogno dell'allevamento, nei seguenti limiti percentuali:

- 40% per allevamenti bovini da latte;
- 40% per allevamenti bovini all'ingrasso;
- 50% per allevamenti bovini da carne;
- 60% per allevamenti ovicaprini ed equini;
- 35% per allevamenti suini;
- 20% per allevamenti avicunicoli.

Ai fini della verifica del rispetto delle sopra indicate percentuali, sono utilizzate le apposite tabelle di cui all'allegato A-3 al presente avviso.

16. DIMENSIONAMENTO IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA A PARTIRE DA FONTI RINNOVABILI: ai fini della verifica del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che deve essere commisurato alla quantità di energia (termica ed elettrica) necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo), sono utilizzati i coefficienti di conversione riportati nella sottostante tabella.

Combustibile	Potere Calorifico	Unità d Misura	KWh
Gas Metano	8500	Kcal/mc	10
Gpl	6070	Kcal/lt	7,3
Gasolio	8250	Kcal/lt	9,6
Mais	6000	Kcal/kg	6,9
Pellets	4500	Kcal/kg	5,2
Legna	3500	Kcal/kg	4
Cippato	3000	Kcal/kg	3,5
Gusci/noccioli frutta e simili	4200	Kcal/kg	4,9
Semi Uva	4500	Kcal/kg	5,2
Segatura	3000	Kcal/kg	3,5
Trucioli	3000	Kcal/kg	3,5

Tenendo conto delle condizioni di irradiazione relative all'Umbria e del decremento medio di produzione di energia elettrica nel corso della vita dell'impianto, viene individuato un parametro pari a 1100 Kw/h per Kw di picco dell'impianto.

Ai fini della determinazione dell'autoconsumo aziendale annuo si terrà conto dei consumi come

risultanti dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica e dei combustibili acquistati nel corso dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di aiuto, afferenti le attività svolte nell'azienda agricola ivi compresi i consumi di energia per l'abitazione di residenza, in ambito aziendale, della famiglia del richiedente e/o dipendenti. In presenza di aziende di nuova costituzione sarà cura del richiedente documentare gli autoconsumi aziendali, sulla base di una stima attendibile certificata da un tecnico specializzato del settore. Nell'autoconsumo aziendale possono essere ricompresi anche i potenziali consumi di energia derivanti dagli investimenti programmati.

L'energia utilizzata per l'attività agrituristica non può essere ricompresa nel calcolo dell'autoconsumo aziendale in quanto, pur essendo attività connessa, non è attività agricola.

17. ACQUISIZIONE DEI PREVENTIVI

Ai fini della determinazione della ragionevolezza della spesa relativa all'acquisto di beni materiali e immateriali (acquisizione e sviluppo di programmi informatici e simili) il richiedente, in assenza degli elenchi dei prezzi unitari massimi ammissibili per la determinazione della ragionevolezza della spesa approvati dalla Regione, è tenuto ad acquisire tre preventivi rilasciati da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero su quella del tecnico delegato che devono essere indicate nella domanda di aiuto. Pertanto nel fascicolo di domanda deve essere conservata copia dei preventivi unitamente alla copia stampata della mail di PEC dalla quale risultino la data e il protocollo di arrivo di ciascun preventivo. Inoltre, sarà cura del beneficiario effettuare i controlli sui preventivi acquisiti redigendo lo specifico modello presente nell'applicativo SIAR. Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico). Nella domanda di aiuto deve essere riportato il prezzo più basso corrispondente all'offerta più vantaggiosa.

Nel caso in cui la ditta produttrice della macchina o attrezzatura che si intende acquistare non disponga di una rete commerciale e venda direttamente tale macchina è consentito presentare tre preventivi forniti da ditte produttrici di macchine o attrezzature equivalenti per caratteristiche e utilizzazione.

È escluso l'obbligo dei tre preventivi nel caso vengano acquistate attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti. Tale condizione deve risultare debitamente giustificata nella relazione tecnica

18. ACQUISTO DI TERRENI E FABBRICATI: l'acquisto di terreni, compresi quelli edificabili, è ammissibile per un importo della spesa non superiore al 10% della spesa totale ammissibile per la realizzazione del programma d'investimenti e solo nel caso in cui l'acquisto degli stessi sia strettamente connesso e indispensabile al programma di investimenti. In ogni caso il valore del terreno deve essere pari o inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del territorio. È ammissibile l'acquisto di fabbricati rurali e relativi terreni su cui sono costruiti (compresi F.R. da delocalizzare), se indispensabili per le finalità del progetto e a condizione che il medesimo sia oggetto di intervento di ristrutturazione per almeno il 100 per cento del costo complessivo di acquisto. In tale caso, un organismo debitamente autorizzato (U. T. E. o altro ufficio pubblico), deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. Il valore dei terreni o dei fabbricati può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente¹ con apposita perizia giurata con la quale deve dare atto anche del rispetto dei suddetti limiti.

In tutti i casi di acquisto di fabbricati:

- l'importo massimo della spesa ammissibile al sostegno non può superare € 500,00 per ogni metro quadrato di superficie utile coperta;

¹Il tecnico che redige la perizia dovrà essere diverso dal responsabile del fascicolo di domanda

- deve essere prodotta documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica, .²Nel caso in cui l'edificio venga acquistato in vista di una regolarizzazione o cambiamento di destinazione o uso, dovranno essere specificati i punti non conformi e quali investimenti si prevede di realizzare per renderlo utilizzabile per gli scopi del progetto complessivo. Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per gli aiuti concessi a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione d'uso stabiliti nel presente bando. Non è ammissibile l'acquisto d'edifici o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il primo grado (compresa la presenza all'interno di persone giuridiche) ad eccezione dell'acquisto delle quote di coeredi e dei trasferimenti conseguenti alla cessione dell'intera azienda ai sensi della misura 6, sottomisura 6.1 del PSR per l'Umbria 2014/2020.

19. ERRORI PALESI: ai sensi dell'articolo 4 del regolamento UE n. 809/2014: *“Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.”*

Non sono considerati errori palesi la mancata indicazione del CUA, della Partita IVA e la mancata apposizione della firma.

In attesa del provvedimento volto a definire l'elenco degli errori palesi da applicarsi per la corrente programmazione, si rinvia all'elenco di “errori palesi” compatibili con le misure d'investimento, tra quelli riportati nell'allegato “A” alla DGR n. 1159/2013.

20. OBBLIGHI NEL PERIODO VINCOLATIVO: al fine di avere garanzie che il contributo pubblico resti acquisito ad una operazione di investimento, il beneficiario nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento è tenuto:

- a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno;
- a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello delle prestazioni;
- a non modificarne la destinazione d'uso agricolo prima della scadenza del periodo vincolativo quinquennale;

Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data di adozione della decisione con la quale viene autorizzato l'OP - AGEA al pagamento del saldo dell'aiuto.

Su richiesta dei beneficiari la Regione può, in casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzare il trasferimento degli impegni assunti per il periodo vincolativo ad altro agricoltore a condizione che gli stessi vengano formalmente assunti dal subentrante mediante apposita clausola scritta riportata nell'atto di cessione.

21. INFORMAZIONE E PUBBLICITA': i beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente avviso prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo sono tenuti, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, ad assolvere agli adempimenti previsti all'allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento UE n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 con particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati:

²La conformità e agibilità/abitabilità potrà essere certificata tramite la perizia giurata.

A) durante l'attuazione di un'operazione ammessa a contributo, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € o che non rientrano nel successivo punto b), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Umbria

2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, espone in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR;

3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

B) entro tre mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì:

- l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Umbria di cui, di seguito, si riporta in esempio:

	Riproduzione a colori
	Riproduzione in monocromia
	Riproduzione nel caso sia disponibile il solo colore blu
	Riproduzione su sfondo colorato



- «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Articolo 4

Beneficiari e area di intervento

Agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione, singoli o associati.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla

personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TFUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Possono beneficiare del sostegno previsto dalla presente sottomisura anche gli enti pubblici o associazione agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che conducano direttamente i loro terreni agricoli di proprietà.

Sono sostenibili tutti gli investimenti materiali e immateriali realizzati nell'ambito di aziende agricole o di unità tecnico economiche ricadenti nel territorio regionale, purché tali unità siano risultanti nel certificato di iscrizione alla CCIAA.

Nel caso di investimenti mobiliari, per imprese con terreni in più regioni, saranno sostenuti gli investimenti per una spesa corrispondente alla PST relativa ai terreni ricadenti in Umbria.

Articolo 5

Costi ammissibili

Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso le spese previste:

- dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce anche le tipologie di spesa non ammissibili;
- spese per investimenti ai sensi del paragrafo 5 e 6 dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Le spese ammissibili scontano altresì le disposizioni di cui all'art. 65 e 69 del regolamento UE n. 1303/2013, e dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*“Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione”*).

In generale sono ammissibili i costi per investimenti che siano congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali. Nel dettaglio, sono ammissibili i costi sostenuti per:

- acquisto di fabbricati aziendali purché finalizzati al miglioramento delle prestazioni economiche e sostenibilità globali dell'azienda ed a condizione che il fabbricato acquistato sia oggetto di ristrutturazione per non meno del 100% del costo dell'acquisto. In tutti i casi il sostegno pubblico per l'acquisto non può essere accordato per una spesa superiore ad € 500/mq di Superficie Utile Coperta. In tale ambito è consentito l'acquisto di fabbricati da adibire a punti vendita e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in ambito aziendale. Sono esclusi i fabbricati ad uso abitativo o da adibire ad altre attività extra agricole connesse.
- acquisto di terreni nel rispetto del 10% della spesa totale sostenuta a consuntivo, ai sensi dell'articolo 69 del reg 1303/2013, solo se strettamente correlato alla realizzazione di uno o più investimenti tra quelli previsti dal piano aziendale.
- costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati e manufatti da adibire alle attività produttive aziendali, comprese le relative attrezzature fisse per destinazione. In tale ambito, per le tipologie costruttive riportate nell' allegato **A-2** “Determinazione dei valori unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa delle principali categorie di investimenti immobiliari” al presente avviso, gli interventi sono sostenibili limitatamente ai **“costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa”** definiti nel citato allegato. In caso di ristrutturazione, i relativi costi non possono superare i valori citati nel medesimo allegato, relativamente alla superficie effettivamente ristrutturata.

Inoltre valgono le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) non è ammissibile la nuova costruzione di fabbricati da utilizzare per l'attività agricola in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversificazione). Le porzioni in adiacenza possono

ritenersi ammissibili solo laddove è possibile determinare in modo separato la relativa spesa;

- b) le spese per la realizzazione/ristrutturazione di punti vendita di prodotti in prevalenza aziendali, per locali direzionali da adibire a uffici aziendali sono ammissibili limitatamente ad un volume complessivo della spesa non superiore alla Produzione Standard Totale aziendale delle produzioni da commercializzare e per superfici non superiori, rispettivamente, a mq 50 di SUC per i punti vendita e mq 40 di SUC per locali direzionali da adibire a uffici, purché realizzati in ambito aziendale.
 - c) Le spese per la realizzazione di strutture da adibire al rimessaggio delle macchine aziendali e altri mezzi di produzione (concimi, sementi, ecc) sono ammissibili limitatamente ad una SUC strettamente correlata al parco macchine esistente in azienda, tenuto conto anche dei fabbricati esistenti utili o potenzialmente utilizzabili allo scopo. Ai fini della determinazione di tale SUC si prende in considerazione una superficie pari a 2,5 volte quella d'ingombro di ciascun mezzo agricolo.
 - d) le spese per la realizzazione/ristrutturazione di edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti sono ammissibili limitatamente ad un volume della spesa non superiore a 5 volte la PST del prodotto aziendale da trasformare. Qualora s'intendano realizzare investimenti per la trasformazione di produzioni che vengono introdotte in conseguenza d'investimenti previsti nel piano aziendale allegato alla domanda di aiuto, per il calcolo della PST possono essere presi in considerazione le produzioni lorde riferite alle colture di nuova introduzione.
- miglioramenti fondiari collegati alla produzione, con esclusione di drenaggi con tubi interrati, alla conservazione del suolo, alla protezione delle colture, alla protezione degli allevamenti e delle dotazioni aziendali;
 - miglioramento di impianti irrigui preesistenti o realizzazione di nuovi impianti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 46 del regolamento UE n. 1305/2013;
 - acquisto di dotazioni aziendali quali nuove macchine motrici e operatrici, attrezzature agricole, comprese le dotazioni informatiche (hardware e software) e gli allestimenti anche su mezzi non agricoli da adibire al trasporto di prodotti agricoli da destinare alla vendita (è escluso l'acquisto del mezzo), purché non di mera sostituzione, salvo casi debitamente giustificati. Per le tipologie di macchinari riportate nell'allegato **A-4** "Limitazioni previste per l'ammissibilità della spesa per l'acquisto di alcune tipologie di macchinari aziendali ai fini dell'ammissibilità al sostegno previsto dalle misure d'investimento previste dal PSR per l'Umbria 2014/2020 o altri aiuti pubblici erogati dalla regione" al presente avviso, la spesa ammissibile è accordata limitatamente alla spesa congruente con i limiti massimi previsti dallo stesso;
 - acquisto di nuovi impianti tecnologici finalizzati al trattamento e/o trasformazione e commercializzazione di prodotti, sia in entrata che in uscita, dell'allegato I del Trattato e di provenienza prevalentemente aziendale (in termini di PST). Inoltre gli impianti devono essere dimensionati alle quantità di prodotto da trasformare/trattare.
 - acquisto di beni immateriali quali brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - realizzazione di strutture per il miglioramento dell'efficienza energetica, di impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni aziendali e comunque di potenza massima installabile di 1 MW elettrico ed a condizione che non vengano utilizzate produzioni provenienti da colture dedicate, così come previsto dall'Accordo di Partenariato;
 - spese per informazione e pubblicità, se previste;
 - studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese per garanzie fideiussorie, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti, ivi comprese le

spese per la presentazione delle domande e la tenuta dei fascicoli di domanda. Tali spese generali sono ammissibili al sostegno come segue:

- a) per investimenti immobiliari in ragione delle aliquote (%) riportate nell'allegato **A-6** "Aliquote massime ammissibili al sostegno ai fini della determinazione della ragionevolezza della spesa per le spese generali" al presente avviso;
- b) per investimenti mobiliari e fissi per destinazione in ragione di un'aliquota massima del 5% per importi fino a 100.000 euro e in ragione di un massimo del 3% per gli importi eccedenti la predetta somma;

In tutti i casi le aliquote di cui sopra sono ammissibili al sostegno per un'aliquota massima del 12% per investimenti immobiliari e del 5% per quelli mobiliari.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi sono ammissibili limitatamente a un importo di € 50.000,00 (al netto dei materiali fatturati) se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento UE n. 1303/2013 nonché le seguenti:

- sono previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto ovvero, qualora non previsto nel prezzario, siano computati sulla scorta di un'analisi prezzi;
- consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione quindi dei lavori edili, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici, impianti tecnologici ed invasi artificiali.

Non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente avviso le spese per:

- investimenti per la realizzazione di vigneti e per la trasformazione e commercializzazione nel settore vino in quanto sostenuti con le risorse dell'OCM vino.
- IVA;
- l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% dell'operazione considerata;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari già in atto al momento della presentazione della domanda di aiuto ovvero di nuova introduzione;
- interessi passivi.
- le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- i semplici investimenti di sostituzione;
- impianti ed attrezzature usati;
- acquisto di materiale usato o di occasione
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
- interventi previsti da altre misure del PSR

Articolo 6

Condizioni di ammissibilità

I beneficiari al momento della presentazione della domanda devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere titolari di un'azienda agricola in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari (comprese convenzioni in presenza di cessioni da Enti pubblici);
- b) essere titolari di partita IVA con codice di attività agricolo;
- c) essere iscritti alla CCIAA;
- d) dimostrare, tramite la presentazione di un piano aziendale, che gli investimenti che si intendono realizzare migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola.

La condizione di cui alla lettera d) deve essere perseguita mediante la realizzazione di investimenti volti al conseguimento degli obiettivi generali e specifici riportati nella seguente tabella:

Obiettivi generali	Obiettivi specifici
--------------------	---------------------

Miglioramento delle prestazioni aziendali con particolare riguardo agli aspetti economici	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione in azienda di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni (valore commerciale)
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di sostenibilità globale con particolare riguardo agli aspetti ambientale, sociale e del benessere animale ecc.	Investimenti per il benessere animale che vanno oltre quelli obbligatori
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti
	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
Riduzione dell'inquinamento ambientale	

Il requisito di ammissibilità di cui alla lettera d) si ritiene soddisfatto se gli investimenti proposti riguardano entrambe le condizioni sotto specificate:

- per almeno il 30 % della spesa ritenuta ammissibile uno o più degli "obiettivi specifici" che influenzano il "miglioramento delle prestazioni aziendali";
- per almeno il 30% della spesa ritenuta ammissibile uno o più degli "obiettivi specifici" che influenzano il "miglioramento della sostenibilità globale".

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dimostrato precisando, nel piano aziendale collegato alla domanda di aiuto, il collegamento esistente tra gli investimenti previsti e gli aspetti specifici sopra elencati. Resta inteso che tale requisito può essere conseguito anche nell'ambito di un unico investimento che soddisfi entrambi gli aspetti generali sopra indicati.

Al riguardo, al fine di avere garanzie circa l'effettivo perseguimento del requisito, il piano aziendale corredato di relazione tecnica illustrativa, deve essere timbrato e firmato da un tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale in ambito agronomico - forestale e veterinario o al collegio dei periti agrari o degli agrotecnici.

La condizione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda deve essere confermata anche nella domanda di pagamento del saldo dell'aiuto.

Non sono ammesse al sostegno aziende o imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2,(18) del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente sono ammissibili solo dietro presentazione di una valutazione di impatto ambientale, così come previsto dall'articolo 45, (1), del Reg. 1305/2013. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

I costi relativi a lavori di cui all'allegato I del D. Lgs 163/2006 (Codice degli appalti) , affidati da soggetti privati a terzi, il cui importo supera un milione di euro e per la cui realizzazione è previsto un contributo pubblico in conto capitale o in conto interessi attualizzato superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, sono ammissibili solo se rispettano le norme sugli appalti pubblici dell'Unione Europea recepite con il decreto sopra indicato.

Relativamente ai costi per **investimenti nell'irrigazione**, gli stessi sono ammissibili se sottesi agli invasi artificiali di "Montedoglio" sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio alle seguenti condizioni:

- obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
- nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale aziendale almeno pari al:
 - 5% per ammodernamento di impianti a bassa pressione quali irrigazione a goccia o micro irrigazione;
 - 15% per ammodernamento di impianti ad alta pressione quali impianti irrigui per aspersione;
 - 25 % nel caso di passaggio da impianti ad aspersione a impianti a goccia,

verificata mediante una valutazione tecnica ex ante e mediante le misurazioni dei contatori nella fase ex post.

Gli investimenti non potranno essere realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, nel Piano di gestione del bacino idrografico.

Inoltre sono ammissibili investimenti in impianti esistenti che incidono solo sull'efficienza energetica ovvero nella creazione di un bacino di accumulo delle acque meteoriche e relative linee di adduzione ai terreni, a condizione che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo e che utilizzano impianti irrigui a bassa pressione ed adibiti esclusivamente ad irrigazione di soccorso.

Relativamente agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l'impianto non superi la produzione di 1 MW elettrico;
- l'impianto non venga alimentato con bio combustibili o biomassa derivanti da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto come previsto dall'Accordo di Partenariato;
- l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare venga effettuata esclusivamente al di sopra di edifici o tettoie;
- gli impianti per la produzione di biogas saranno sostenuti esclusivamente se prevedono il compostaggio del digestato ai fini della produzione di ammendante organico.
- rendimento energetico dell'impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all'85%, ai sensi dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione;
- l'impianto deve garantire emissioni in atmosfera "poco significative" a norma del D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, comma 1.
- l'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve garantire un utilizzo di almeno il 40% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto

In tutti i casi, al fine di garantire il mantenimento del legame tra il contributo pubblico e l'investimento realizzato, l'ammissibilità della domanda di aiuto è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione di impegno a mantenere la destinazione d'uso e a non alienare il bene oggetto del sostegno per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo dell'aiuto.

Non sono ammessi al sostegno impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che usufruiscono di incentivazioni nazionali.

Articolo 7

Importi applicabili e tassi di sostegno

Non è consentita la presentazione di domande di aiuto per un volume d'investimenti inferiore a

15.000 euro.

La spesa massima ammissibile al sostegno per l'intero periodo di programmazione non può superare 12 volte la Produzione Standard Totale (PST) dell'azienda desunta sulla scorta delle tabelle unitarie delle produzioni lorde standard per ettaro coltura e capo di cui all'allegato A-5 "Produzioni standard". Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nell'ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda. Per le cooperative agricole di conduzione e le altre forme associate di gestione (ATI o ATS) la PST complessiva è pari alla somma delle PST di ciascuna azienda associata

Al fine di consentire l'accesso più ampio possibile alle provvidenze previste dal presente avviso e al fine di massimizzare l'effetto incentivo del sostegno pubblico, ferme restando le suddette limitazioni correlate alla dimensione economica delle imprese richiedenti, è fissato un limite massimo di 3 (tre) milioni di euro di contributo per ciascuna impresa e per l'intero periodo di programmazione. Tale limite è raddoppiato a 6 (sei) milioni di euro per le cooperative di conduzione con almeno nove soci.

Le percentuali del sostegno, calcolate sulla spesa ritenuta ammissibile al sostegno, sono pari a:

- 40% per gli investimenti immobiliari e fissi per destinazione (impianti);
- 20% per investimenti mobiliari (macchine attrezzature e investimenti immateriali);

Le aliquote di cui sopra sono maggiorate fino ad un ulteriore 20% come segue:

- 10% per i giovani agricoltori come definiti all'articolo 2, lettera n) del regolamento (UE) n.1305/2013 (meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto, possesso di adeguate capacità e competenze professionali, insediamento per la prima volta in qualità di capo azienda), che si sono insediati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato una domanda di sostegno per il primo insediamento. Nel caso di persone giuridiche, la maggiorazione del 10% è assegnata esclusivamente a quelle nell'ambito delle quali il/i giovane/i detenga la prevalenza delle quote societarie.
- 10% per investimenti ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32 del regolamento UE n. 1305/2013 (zone montane e svantaggiate, ex articolo 36, lettera a) i) e ii) del reg. 1698/2005). Per gli investimenti in beni mobili vale il principio della prevalenza della superficie aziendale in tali zone.

Per gli investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli allegato I al Trattato, l'aliquota di sostegno è pari a quella prevista per la sottomisura 4.2 e quindi non può superare il 40% della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 8

Termini per la presentazione delle domande di aiuto

Sulla base dell'esperienza acquisita dall'amministrazione regionale nella implementazione delle misure d'investimento durante i precedenti periodi di programmazione, è maturata la convinzione che il metodo migliore per l'attuazione di tali misure debba ricondursi ad una procedura di presentazione così detta "**a sportello**" che, nella sostanza, consente di presentare le domande ai sensi del presente avviso per tutta la durata della programmazione e precisamente fino all'esercizio finanziario 2020 tenuto conto della regola dell'N+3 che consente di erogare gli aiuti impegnati in un determinato esercizio entro il triennio successivo.

Stante quanto sopra si rende tuttavia necessario procedere all'impegno delle risorse annualmente assegnate alla misura/sottomisura in questione come previsto dal PSR 2014/2020, mediante l'approvazione di graduatorie di merito riferite alle domande di aiuto nel frattempo presentate e ritenute ammissibili in conseguenza delle quali potranno essere rilasciati i relativi nulla osta di concessione del sostegno fino alla concorrenza delle risorse disponibili assegnate alla graduatoria in questione.

Le graduatorie saranno approvate con cadenze temporali semestrali (step) e riguarderanno tutte le

domande presentate in ciascun semestre la cui scadenza è fissata al **30 aprile e al 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario**. Ciò al fine di sviluppare un andamento ciclico e costante per la presentazione delle domande di aiuto, l'emissione dei nulla osta e, conseguentemente la presentazione delle domande di pagamento e la liquidazione degli aiuti. L'applicazione di tale metodologia consente di evitare l'affannosa rincorsa contro il tempo per acquisire la cantierabilità entro i termini di scadenza dei bandi, con evidente miglioramento della qualità delle domande presentate.

Le domande di aiuto presentate per un determinato semestre che non sono finanziate per mancanza di risorse, sono considerate automaticamente decadute dalla graduatoria di ammissibilità e potranno essere prese in considerazione soltanto se riproposte successivamente. Tale condizione consente al richiedente di ripresentare la medesima domanda con una procedura automatica ovvero di prendere in considerazione eventuali rettifiche da apportare alla medesima in ragione di nuove esigenze nel frattempo intervenute. Resta inteso che l'eleggibilità delle spese per investimenti previsti in precedenti domande decorre dalla data di presentazione di tali precedenti domande a condizione che venga previsto in tutte le successive domande presentate. Non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto da parte di una stessa impresa a valere sulla medesima graduatoria.

Articolo 9

Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto, compilate conformemente al modello di adesione al Piano di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 – misura 4 – sottomisura 4.1 - presente nel portale SIAR, una volta stampate e firmate, devono essere inoltrate alla **Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese** - esclusivamente a mezzo dello stesso applicativo SIAR unitamente alla scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data di rilascio nell'applicativo SIAR il quale, in automatico, attribuirà alla stessa un numero univoco identificativo che, a tutti gli effetti, sostituirà il numero del protocollo regionale d'ingresso.

Le domande sono considerate regolarmente prodotte solo se corredate:

- della relativa scheda tecnica di misura completa del piano di investimenti aziendali atti a garantire il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola;
- della check list, debitamente sottoscritta dal beneficiario e dal tecnico appositamente delegato, attestante la completezza e la conformità della documentazione conservata nel "fascicolo aziendale" e nel "fascicolo di domanda" nonché della corrispondenza della medesima con le informazioni contenute nella domanda e relativi allegati.
- della scansione della documentazione conservata nel fascicolo di domanda

Prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi del presente avviso, il beneficiario è tenuto a costituire, il "**fascicolo aziendale**" e il "**fascicolo di domanda**" come definiti all'articolo 3. Si farà riferimento all'ultimo "**fascicolo aziendale**" validato ai fini della verifica della seguente documentazione:

- a) documentazione attestante la titolarità del possesso dei terreni oggetto della domanda di aiuti se non intestati catastalmente (esclusivamente proprietà, usufrutto, conferimento e affitto registrato). Nel caso in cui il titolo di possesso dei terreni abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire anteriormente alla domanda di liquidazione finale degli aiuti, la documentazione comprovante il rinnovo del possesso di terreni e/o immobili sui quali mantenere l'impegno assunto;
- b) certificati o visure catastali dell'azienda posseduta dal richiedente;
- c) originale o copia conforme della partita IVA con codice di attività agricolo;
- d) certificato o visura della C.C.I.A.A. relativi all'impresa richiedente;
- e) colture e allevamenti da prendere in considerazione per il calcolo della PST.

Nel "**fascicolo di domanda**" cartaceo deve essere inserita e conservata la seguente documentazione che sarà oggetto del controllo amministrativo per la concessione definitiva del sostegno pubblico:

- f) atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa o di Scopo (ATI o ATS) e delega degli associati a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto capofila che sottoscrive e presenta la domanda. (qualora non siano previsti poteri di straordinaria amministrazione in capo al legale rappresentante firmatario della domanda);
- g) planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine e eventuale elenco delle superfici delle particelle interessate dagli interventi;
- h) dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori e relativa documentazione fotografica e/o filmo grafica, debitamente datata, dello stato dei siti a far tempo dalla presentazione della domanda;
- i) originale dei titoli abilitativi (Permessi di costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A. - concessioni, svincoli idrogeologici e ambientali e autorizzazioni in genere) presentati/rilasciati alle/dalle competenti amministrazioni;
- j) per le persone giuridiche (società di persone o di capitali) e per le cooperative agricole :
- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno dal quale risulti che il sottoscrittore della domanda è titolare di poteri straordinari a firma disgiunta;
 - nel caso di cooperative, dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - qualora ricorra l'ipotesi, delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo. Nella delibera dovrà risultare l'autorizzazione a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nella delibera dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti;
 - qualora ricorra l'ipotesi, ultimo bilancio approvato completo di attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione degli Amministratori e del Collegio sindacale;
- k) copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi quotati, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati);
- l) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari come da allegato A-1 e, per le voci non ricomprese, opere edili). Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate) ovvero analisi dei prezzi. In presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione (vedi allegati A-2 al presente avviso), i computi metrici preventivi e/o preventivi delle ditte fornitrici, non sono necessari.
- m) tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse per l'acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc. oltre alla relativa relazione di scelta. In presenza di costi unitari massimi approvati dalla Regione per la determinazione della ragionevolezza della spesa per alcune tipologie di beni mobili, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.
- n) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione;
- o) qualora il programma preveda investimenti che aumentano la capacità produttiva in settori per i quali è escluso l'aumento di tali capacità, documentazione dimostrativa dell'abbandono di capacità produttive equivalenti operati nella stessa azienda o in altre aziende del territorio regionale;
- p) nel caso di acquisto di beni immobili:

- promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dalla ditta venditrice;
- perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali);
- codice fiscale della parte venditrice;
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e s. m. e i., sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto);

Tutti i contratti, atti e documenti del fascicolo di domanda di cui al presente paragrafo debbono essere conservati nel fascicolo di domanda cartaceo, in originale o copia conforme e devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di registrazione cumulativa, che dovranno comunque essere inseriti nel fascicolo anche se non registrati e sostituiti non appena regolarizzati.

La scansione di ogni documento conservato nel fascicolo di domanda cartaceo deve essere obbligatoriamente inserita nel "fascicolo di domanda elettronico" al momento della presentazione della domanda di aiuto utilizzando lo specifico applicativo messo a disposizione nell'ambito del SIAR.

Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'azienda associata, la documentazione sopra indicata deve riguardare tutte le aziende associate e deve essere custodita in un unico fascicolo di domanda a cura del soggetto delegato a sottoscrivere la domanda e a riscuotere il contributo. In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Articolo 10

Dichiarazioni ed Impegni

Oltre alle dichiarazioni di cui all'art. 2, il richiedente, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire, da parte della Commissione Europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere;
- di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s. mod. e int. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca degli aiuti richiesti;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto contributi da altri enti pubblici. Qualora siano state già presentate altre domande per i medesimi interventi, dovranno essere specificati i bandi/avvisi rispetto ai quali sono state avanzate le istanze.
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto contributi a valere su altre misure del PSR per l'Umbria 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
- di riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa regionale, comunitaria e nazionale

concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;

- di comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
- di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative PSR per l'Umbria 2014/2020;
- di essere a conoscenza che l'accoglimento definitivo della domanda di aiuto, con i diritti e gli obblighi connessi, è subordinata alla decisione di approvazione, da parte delle competenti autorità, della copertura finanziaria inerente le quote di cofinanziamento regionale, nazionale e comunitaria.
- di esonerare l'amministrazione regionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo.
- di essere a conoscenza dell'obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di completare il programma d'investimenti preventivato ai fini della dimostrazione del conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano di miglioramento aziendale, nei termini temporali ed alle condizioni fissate nel nulla osta di concessione;
- di essere a conoscenza del divieto, nel rispetto del principio di assenza di conflitto di interessi, di acquisizione di beni o servizi da parte di imprese nelle quali risultino titolari, in tutto o in parte, parenti o affiliati entro il secondo grado ovvero nelle quali il sottoscritto detiene quote societarie ancorché a mezzo di società controllanti.
- di essere a conoscenza dell'obbligo di non alienare o rilocalizzare in siti fuori Regione gli investimenti oggetto del sostegno nonché di mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni (articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013) dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo dell'aiuto da parte dell'OP-AGEA ovvero dalla data di entrata in esercizio dell'opificio, se successiva.
- che l'impresa condotta dal sottoscritto non si trova in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento UE n. 651/2014, articolo 2, (18).

Articolo 11

Criteri di selezione dei progetti migliori

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per la selezione dei progetti migliori, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati punteggi riportati nella sottostante tabella precisando che gli stessi sono fissati in ottemperanza ai principi stabiliti al paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda della misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1: "Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole" del PSR per l'Umbria 2014/2020.

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno un punteggio minimo di **10 punti**.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
1. Proponente: fino ad un massimo di 8,2 punti		
giovani agricoltori , così come definiti nell'articolo 2 (n) del reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di sostegno per il primo insediamento.	10 punti meno il 10% dell'età compiuta al momento della presentazione della domanda per misura 4.1. es: giovane che ha compiuto 30 anni = $10 - (30 * 0,10) = 7$	
2. Qualità progetto (in termini di miglioramento delle prestazioni aziendali e sostenibilità globale dell'azienda) e coerenza con obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 20 punti		

2a : Miglioramento delle prestazioni aziendali e della sostenibilità globale : fino ad un massimo di 8 punti		
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento rispetto alla complessiva spesa del progetto, che riguarda uno o più dei seguenti obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento delle prestazioni aziendali": - Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni (valore commerciale); - Sviluppo attività di commercializzazione	>10% e fino al 20%	2
	> 20%	4
Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento, rispetto alla complessiva spesa del progetto, che riguarda uno o più dei seguenti obiettivi specifici che influenzano il "miglioramento della sostenibilità globale": - Riduzione dell'inquinamento ambientale - Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto	>10% e fino al 20%	2
	> 20%	4
2b. Coerenza con obiettivi trasversali: fino ad un massimo di 12 punti		
Innovazione: sono considerati innovativi i beni materiali e immateriali ovvero impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 del trattato introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. <i>(da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto)</i>	Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto	
	>10% e fino al 20%	4
	> 20 %	6
ambiente e clima: tra gli investimenti coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima rientrano gli investimenti che prevedono uno o più dei seguenti obiettivi: • Risparmio idrico oltre a quello cogente; • Risparmio energetico; • Risparmio riduzione emissioni in atmosfera; • Mimetizzazioni e investimenti finalizzati al miglioramento paesaggistico;	Viene attribuito un punteggio in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento coerente con gli obiettivi ambiente e clima, rispetto alla complessiva spesa del progetto	
	>10% e fino al 20%	4
	> 20%	6
3. Targeting settoriale: fino ad un massimo di 15 punti		
• settore produttivo interessato: il punteggio è attribuito in coerenza con le priorità (alta media e bassa) individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (zootecnico, vitivinicolo, olivicolo, ortofrutticolo, cerealicolo, tabacchicolo, avicolo) di cui al capitolo 4.1 SWOT, lettera c), del PSR, sezione "Giustificazione degli investimenti", tabella "Livello delle priorità degli investimenti materiali e/o immateriali- sottomisura 4.1", e proporzionalmente all'incidenza percentuale di ciascun investimento realizzato sul totale della spesa.	Livello di priorità	% di 15 punti
	np	0,00%
	Bassa (x)	33,3%
	Media (xx)	66,7%
	Alta (xxx)	100%
4. Targeting aziendale: fino ad un massimo di 15 punti		
• dimensione economica dell'azienda:	Dimensione economica	Punteggio assegnato

Dimensione economica ricompresa tra le classi V (da 15.000,00 euro di Produzione Standard Totale) e VIII (fino a 250.000,00 euro di Produzione Standard Totale) stabilite all'allegato II del regolamento n. 1242/2008. Per tali aziende è attribuito un punteggio in ordine decrescente a partire dalla V classe.	V : (da 15 000 a meno di 25 000)	6
	VI: (da 25.000 a meno di 50.000)	5
	VII: (da 50.000 a meno di 100.000)	4
	VIII: (da 100.000 a meno di 250.000)	3
• localizzazione aziendale	Superficie aziendale ricadente in prevalenza in zone soggette a vincoli naturali (ex zone montane e svantaggiate)	3
• ordinamento produttivo zootecnico prevalente	ordinamento produttivo zootecnico prevalente in termini di PST.	3
• presenza di attestato di sostenibilità finanziaria del progetto d'investimenti rilasciato da un Istituto di credito o Società finanziarie.		3
5. Targeting gestionale: massimo 6 punti		
azienda condotta di Imprenditore agricolo professionale, ai sensi D .Lgs. 99/2004, <i>(possesso conoscenze e competenze professionali; prevalenza del tempo di lavoro annuo dedicato all'attività agricola; ricava dall'attività di impresa agricola condotta direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone montane o svantaggiate)</i>		3
aziende con dipendenti con contratto a tempo indeterminato (OTI) o coadiuvante familiare regolarmente iscritto al regime previdenziale.		1 Punto per ogni UL fino ad un massimo di 3 punti
6. Partecipazione a: fino ad un massimo di 8 punti		
• progetti integrati aziendali (PIA): adesione ad uno specifico bando PIA		4
• Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI)		4
7. Criteri di selezione relativi ai soli investimenti in energie rinnovabili: fino ad un massimo di 8 punti		
• collegamento con reti intelligenti (smart grid)		2
• distanza tra il luogo di produzione della materia prima (media distanza particelle ove è prodotta la prevalenza della materia prima) e l'impianto di produzione dell'energia rinnovabile inferiore a 15 Km		4
• impegno a non utilizzare residui di colture arboree o da manutenzione boschi		2
8. Altri criteri: 5 punti		
• Adozione procedura Life Cycle Assessment		5

(LCA)	
Criteri di precedenza: a parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente di minore età.	

Articolo 12

Istruttoria domande e concessione degli aiuti.

Il Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese della Giunta regionale, cura l'istruttoria delle domande di aiuto pervenute.

A tal fine alla competente Posizione Organizzativa del Servizio è delegata la responsabilità del procedimento inerente l'effettuazione delle verifiche in ordine:

- alla ricevibilità della domanda;
- alla completezza formale e documentale;
- al possesso delle condizioni di ammissibilità;
- alla corretta attribuzione dei punteggi per la selezione dei progetti migliori;
- alla proposta di graduatoria di merito;
- alla verifica della documentazione presente nei fascicoli aziendali e di domanda, una volta emessi i singoli nulla osta di concessione;

Il controllo di **ricevibilità** delle domande è effettuato in ordine alla verifica della presenza della sottoscrizione e della scansione del documento d'identità del sottoscrittore nonché del rispetto del termine temporale di presentazione.

Il controllo **formale e documentale** è effettuato in ordine alla corretta compilazione della domanda di aiuto ed alla presenza della documentazione a corredo prevista.

Il controllo delle **condizioni di ammissibilità** è volto a verificare, sulla scorta di quanto dichiarato in domanda e nei relativi allegati dal richiedente e dal tecnico delegato, il possesso delle condizioni previste dal presente avviso, dalla scheda di misura/sottomisura del PRS per l'Umbria 2014/2020 e dalla normativa comunitaria di riferimento per la concessione degli aiuti.

Contestualmente alla verifica di ammissibilità, l'istruttore incaricato effettua altresì il controllo in ordine alla corretta **attribuzione dei punteggi** previsti dai criteri di selezione.

Una volta ammessa all'istruttoria la domanda di aiuto può essere rettificata limitatamente alla correzione di errori palesi come definiti all'articolo 3. In caso di mancanza della documentazione allegata in tutto o in parte, l'istruttore ne chiede, a mezzo PEC ovvero tramite l'apposita procedura SIAR, la integrazione/regolarizzazione nel termine massimo di 10 giorni.

Dei controlli sopra effettuati verrà dato atto in apposito verbale di controllo (check list) firmato dal tecnico istruttore che, nei casi di istruttoria positiva concluderà con la proposta di inserimento della domanda nella graduatoria di merito comprensiva del punteggio assentito, dell'importo totale della spesa ammessa e del relativo contributo assentito.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda nella quale deve essere esplicitamente riportata la descrizione degli investimenti ritenuti non ammissibili e le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.

Sulla scorta dei singoli verbali, il responsabile del procedimento formula la proposta di graduatoria di ammissibilità e l'elenco delle declaratorie di inammissibilità.

Il responsabile del Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese, con proprie determinazioni:

- approva la graduatoria delle domande ritenute ammissibili e la concessione degli aiuti a favore di quelle che, in ragione delle risorse finanziarie assegnate, risultano finanziate;
- approva le declaratorie di non ammissibilità per le domande istruite con esito negativo.

Per le domande risultate ammesse e finanziate, viene inviato ai beneficiari il nulla osta di concessione del sostegno, dove viene precisato che la validità del medesimo è subordinata alla verifica della documentazione contenuta nel "fascicolo di domanda". Nel nulla osta sono altresì precisate tutte le altre condizioni e impegni che devono essere soddisfatti ai fini dell'erogazione degli aiuti ivi compreso il termine ultimo per la realizzazione del programma d'investimenti e la presentazione della domanda di pagamento del saldo che viene fissato in **18 mesi** dalla data di ricevimento del nulla osta da parte del beneficiario.

La pubblicazione della graduatoria di merito nel bollettino ufficiale regionale (BUR) e nel sito ufficiale della Regione Umbria costituisce notifica di non ammissibilità per le domande che non

hanno ottenuto il finanziamento.

Ai titolari delle domande istruite con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità.

Nella fase immediatamente successiva all'invio dei nulla osta, la competente Posizione Organizzativa del Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese provvede ad esperire il controllo della documentazione conservata nel "fascicolo di domanda" redigendo apposito verbale (check list). In caso di esito positivo il nulla osta di concessione del sostegno s'intende confermato mentre in presenza di esito negativo il Responsabile del Servizio competente provvede, su proposta del responsabile del procedimento, ad adottare il provvedimento di decadenza parziale o totale della domanda e conseguente revoca del sostegno assentito. La decisione di decadenza e revoca è notificata al beneficiario.

Lo stesso provvedimento accerta le complessive economie di spesa che si generano in funzione delle decadenze e revoche e le assegna in aumento alle risorse relative allo step temporale immediatamente successivo.

Tutti i verbali e le check list relative alle fasi di ricevibilità, ammissibilità, controlli amministrativi e in loco, anticipo, SAL e liquidazione del saldo, sottoscritti dal funzionario incaricato, devono essere verificati e sottoscritti per l'approvazione da un membro del personale di grado superiore che attesti l'avvenuta verifica del lavoro svolto.

Articolo 13

Varianti e proroghe.

Una volta ricevuto il nulla osta di concessione dell'aiuto il beneficiario è tenuto a dare immediato avvio al programma d'investimenti al fine di ottenere quanto prima l'erogazione del sostegno. Se nel corso della realizzazione del programma d'investimenti, il beneficiario ritenesse di dover apportare una o più variazioni sostanziali allo stesso in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, è consentita la presentazione di una sola domanda di variante. Tale unica variante deve essere prodotta al Servizio competente antecedentemente alla data di scadenza fissata nel nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, e potrà ricomprendere anche investimenti già realizzati purché in possesso, se previsto, del requisito della cantierabilità antecedentemente alla loro realizzazione.

In tutti i casi, il procedimento istruttorio in ordine alla ammissibilità o meno della variante presentata verrà esperito contestualmente alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Tale istruttoria è volta alla verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità e di un punteggio non inferiore a quello dell'ultima domanda utilmente inserita nella graduatoria, a pena di decadenza e revoca.

Sono ammissibili esclusivamente le varianti sostanziali nell'ambito della medesima tipologia d'investimenti (immobiliare o mobiliare). Non costituiscono variante le mere riduzioni della spesa preventivata per la realizzazione di un determinato investimento che, pertanto, non possono essere utilizzate per introdurre nuovi investimenti fatta salva la possibilità, nell'ambito della stessa tipologia di investimenti (immobiliari o mobiliari) di compensare eventuali maggiori costi, fermo restando il limite massimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia d'investimenti e dei costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa assentiti.

In casi eccezionali, debitamente giustificati, è consentita la presentazione di richieste di proroga della scadenza fissata nel nulla osta di concessione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo. In tutti i casi le proroghe accordabili non possono superare, cumulativamente, un periodo di sei mesi

Articolo 14

Riduzioni ed esclusioni

L'esperienza fin qui acquisita nella implementazione delle misure d'investimento consiglia di mettere in campo disposizioni volte ad evitare che il livello delle richieste di aiuto sia sovradimensionato rispetto alle reali possibilità di realizzare gli investimenti da parte delle imprese,

comportando ciò un sovra impegno della spesa che riduce il numero dei potenziali beneficiari del sostegno pubblico.

Pertanto al fine di consentire il più ampio coinvolgimento delle imprese ed aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa, l'entità del contributo accertato in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo deve raggiungere un livello almeno pari al 75% del contributo accordato con la domanda di aiuto.

In presenza di livelli inferiori a quello sopra indicato, viene applicata una ulteriore riduzione pari alla differenza tra il sopra indicato livello percentuale e il livello effettivamente accertato (*es: contributo accertato a saldo pari al 70 % di quello concesso = 75 – 70 = 5%; contributo liquidabile = 65% anziché 70%*). In presenza di un contributo accertato a saldo inferiore del 50% rispetto a quello concesso non verrà erogato alcun sostegno e si procederà alla decadenza della domanda e revoca del sostegno concesso. Quanto sopra, ancorché in presenza di varianti approvate.

Relativamente alla ritardata presentazione della domanda di pagamento pur in presenza di proroghe accordate, in ottemperanza alla disposizioni recate dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, verrà applicata una riduzione del contributo accertato pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato nel provvedimento di concessione per la presentazione della domanda di pagamento del saldo fino ad un massimo di 180 giorni consecutivi. Decorso inutilmente tale termine si procederà a dichiarare la decadenza della domanda di aiuto e la evoca del contributo assentito.

Ai fini della dimostrazione dell'effettiva concreta volontà del beneficiario di portare a compimento il programma d'investimenti per il quale ha presentato la domanda di aiuto, lo stesso è tenuto ad inserire nell'apposito applicativo del SIAR, entro il termine di 9 mesi dal ricevimento del nulla osta, i documenti giustificativi (fatture) e i relativi titoli di estinzione (bonifici), corrispondenti ad almeno il 30% della complessiva spesa ritenuta ammissibile al sostegno. In presenza di avvenuta presentazione di una variante in diminuzione, ancorché ancora non approvata dal competente Servizio, la suddetta aliquota deve intendersi riferita al nuovo importo complessivo proposto con la variante. In tali casi resta impregiudicata l'applicazione delle riduzioni sopra indicate da applicarsi in relazione alla differenza tra il contributo accertato a consuntivo e quello concesso in forza della domanda di aiuto. Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata la facoltà della Giunta di introdurre ulteriori modalità e criteri per l'applicazione di riduzioni ed esclusioni in attuazione di norme comunitarie e nazionali

Articolo 15

Presentazione domande di pagamento ed erogazione degli aiuti

Le domande di pagamento (Anticipo, SAL e saldo), compilate conformemente al modello presente nel portale SIAR, una volta stampate e firmate, devono essere inoltrate alla **Regione Umbria – Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese** - esclusivamente a mezzo dello stesso applicativo SIAR unitamente alla scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e della documentazione allegata prevista.

Una volta ottenuto il nulla osta di concessione dell'aiuto il beneficiario può presentare una domanda di pagamento dell'anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo accordato nel termine massimo di sei mesi dal ricevimento del nulla osta.

Unitamente alla domanda di **pagamento dell'anticipo** il beneficiario è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- come previsto all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013, garanzia fideiussoria pari al 100% dell'importo per il quale viene richiesto il pagamento dell'anticipo;
- documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione di inizio lavori alla competente amministrazione comunale nei casi in cui ricorre l'ipotesi ed eventuali altre comunicazioni obbligatorie (ecc);
- fatture e relativi documenti di estinzione delle stesse (bonifici, ecc.) comprovanti l'avvenuto avvio del programma d'investimenti per un importo di almeno il 5% della spesa ritenuta ammissibile al sostegno.

In alternativa alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario può presentare una domanda di **pagamento di un acconto (Stato di Avanzamento Lavori – SAL)** non superiore all'80% della complessiva spesa ritenuta ammissibile. Tale domanda deve essere corredata:

- a) della relazione tecnica in ordine agli investimenti realizzati con la quale viene relazionato in ordine all'avvenuto conseguimento o meno della condizioni di ammissibilità del "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda" di cui all'articolo 6 nonché in ordine alla verifica dell'assenza di conflitto di interesse tra il beneficiario e le ditte fornitrici di beni e servizi inerenti gli investimenti realizzati;
- b) di una tabella riepilogativa che metta a confronto gli interventi preventivati con la domanda di aiuto rispetto a quelli effettivamente realizzati. Tale tabella deve riportare per ciascuna tipologia di spesa gli estremi delle fatture e dei titoli di estinzione delle stesse in correlazione con le spese come risultanti dai computi metrici consuntivi;
- c) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ecc..) e relativi titoli di estinzione delle stesse (bonifici, ricevute carte elettroniche);
- d) estratto del conto corrente dedicato all'operazione, utilizzato per effettuare i pagamenti di cui sopra;
- e) elaborati tecnici consuntivi (disegni, planimetrie, computi, ecc.);
- f) copia conforme all'originale dell'atto notarile in presenza di rendicontazione di acquisto di beni immobili;
- g) nei casi in cui ricorre l'ipotesi, documentazione tecnico amministrativa dimostrativa della regolare esecuzione degli investimenti realizzati sotto il profilo urbanistico che consentono l'agibilità e l'esercizio dell'opificio realizzato.
- h) copia della carta di circolazione intestata al richiedente in presenza di acquisto di macchine e attrezzi registrati in pubblici registri (motorizzazione).
- i) documentazione fotografica della macchina acquistata nella quale risulti altresì ben evidente il numero della matricola che deve corrispondere a quello riportato nella descrizione della fattura di acquisto per i macchinari non registrati in pubblici registri.
- j) dichiarazione del beneficiario ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 in ordine alla assenza di conflitto di interessi nei confronti delle ditte fornitrici di beni e servizi relativi agli investimenti realizzati.

In mancanza della documentazione di cui alla lettera g), ovvero nel caso in cui il SAL non riguardi stralci funzionali che garantiscano il conseguimento del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda, è necessario produrre idonea garanzia fideiussoria a favore della Regione pari al 100% dell'importo per il quale viene chiesto il pagamento dell'acconto.

Le garanzie fideiussorie devono altresì essere presentate al suddetto Servizio in originale cartaceo secondo lo schema diffuso dall'OP – AGEA. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data di rilascio nell'applicativo SIAR il quale, in automatico, attribuirà alla stessa un numero univoco identificativo che, a tutti gli effetti, sostituirà il numero del protocollo regionale d'ingresso.

La domanda di **pagamento del saldo** del contributo concesso deve essere presentata entro i termini indicati nel nulla osta di concessione e deve essere corredata della medesima documentazione sopra indicata allegata alla domanda di pagamento dell'acconto (SAL).

Per assicurare la tracciabilità delle procedure inerenti la liquidazione delle domande di pagamento il responsabile del procedimento predisponde un modello di verbale di controllo (check list).

Il funzionario incaricato dell'istruttoria relativa a ciascuna domanda di pagamento assegnata, redige il verbale di cui sopra esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e della documentazione allegata;
- alla verifica, sulla scorta di quanto assentito nel nulla osta di concessione, della rispondenza quali quantitativa delle opere realizzate rispetto a quelle preventivamente ammesse;
- alla congruità della spesa riportata nei computi metrici consuntivi rispetto ai prezzari regionali ufficiali in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.
- all'effettivo conseguimento del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante la realizzazione degli investimenti volti al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici prefissati nella domanda di aiuto.

Il controllo tecnico amministrativo della domanda di pagamento del saldo deve comprendere anche una visita in azienda al fine di verificare la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai documenti tecnico-amministrativi e contabili prodotti dal beneficiario unitamente alla domanda di pagamento. In presenza di domande di pagamento afferenti esclusivamente all'acquisto di macchine agricole,

non è necessaria la visita in azienda in quanto si ritiene adeguato il solo controllo della documentazione amministrativa e contabile.

La lista di controllo dovrà concludere in ordine alla quantificazione della spesa documentata e effettivamente sostenuta nonché dell'importo dell'aiuto liquidabile.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicata la quantificazione delle spese non conformi, le motivazioni di inammissibilità comprensive dei relativi riferimenti giuridici.

In tutti i casi, i verbali di controllo devono dare atto separatamente dell'entità del sostegno non ammesso al pagamento e di quello assoggettato ad eventuali riduzioni in applicazione del presente avviso e della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La responsabilità del procedimento inerente l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento è attribuita al Responsabile della competente Posizione Organizzativa di Servizio Aiuti e Servizi alle Imprese.

Tale Posizione Organizzativa cura l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento dell'anticipo, del SAL e del saldo, verificando la completezza formale e documentale delle stesse e, qualora incomplete, ne chiede la regolarizzazione/integrazione.

Dei controlli effettuati verrà dato atto in apposito verbale di controllo (check list) firmato dal tecnico istruttore che concluderà con la proposta di liquidazione dell'anticipo.

Il Responsabile del Servizio competente, provvederà alla elaborazione degli elenchi di pagamento che, una volta approvati con propria determinazione, sono inoltrati all'Autorità di Gestione per il conseguente invio all'Organismo Pagatore AGEA di Roma che provvede al pagamento finale.

Prima della elaborazione degli elenchi di pagamento, verrà effettuata l'estrazione del campione da sottoporre al "controllo del revisore" e di quello per l'effettuazione del "controllo in loco".

Le determinazioni assunte con il suddetto provvedimento sono notificate a mezzo PEC ai beneficiari con apposita comunicazione nella quale, oltre a richiamare gli impegni da mantenere nel corso di periodo vincolativo, sono specificati gli importi delle spese ritenute ammissibili al pagamento e quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, ivi comprese le motivazioni di esclusione. Tutti i verbali e le check list relative alle fasi di ricevibilità, ammissibilità, controlli amministrativi e in loco, anticipo, SAL e liquidazione del saldo, sottoscritti dal funzionario incaricato, devono essere verificati e sottoscritti per l'approvazione da un membro del personale di grado superiore che attesti l'avvenuta verifica del lavoro svolto.

Articolo 16

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito ufficiale della Regione Umbria all'indirizzo

<http://www.regione.umbria.it/semplificazione-amministrativa/repertorio-dei-procedimenti-amministrativi>;

Si precisa che i termini indicati nella suddetta tabella, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, (3), della legge 241/1990 e s. m. e int., con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Al fine di consentire una più semplice e meno onerosa formulazione delle domande di aiuto, si riportano in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, i seguenti documenti:

A-1 "Prezzario per opere di miglioramento fondiario aggiornato all'anno 2015"

A-2 "Determinazione dei valori unitari della spesa per le principali categorie di investimenti immobiliari"

A-3 "Aggiornamento delle tabelle adottate con la DG R n. 7149/97 riferite:

- alle produzioni unitarie medie delle principali colture foraggere;
- alle corrispondenti Unità Foraggere per quintale di prodotto;
- ai fabbisogni in uf-uf1-ufc/capo/anno delle principali specie animali di interesse zootecnico;

A-4 “Condizioni di ammissibilità della spesa per alcune tipologie di macchine agricole”;

A-5 “Produzioni Lorde standard”;

A-6 Aliquote massime ammissibili al sostegno ai fini della determinazione della ragionevolezza della spesa per le spese generali.

Pertanto, nella formulazione delle domande di aiuto ai sensi del presente avviso deve farsi riferimento esclusivamente alle suddette tabelle. Le stesse, a breve, verranno integrate con altre tabelle in corso di predisposizione che, tuttavia, saranno oggetto di apposito provvedimento integrativo del presente avviso. Qualora tali tabelle venissero approvate con apposito provvedimento anticipatamente alla formulazione della prima graduatoria di merito, tutti gli importi inseriti nella domanda di aiuto e superiori ai massimali riportati nelle citate tabelle, compresi quelli stabiliti sulla base di preventivi, saranno ricondotti ai costi unitari massimi riportati nel suddetto provvedimento.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela.

In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

La proposta di PSR per l'Umbria 2014/2020 in corso di approvazione da parte della Commissione UE prevede un'assegnazione finanziaria alla misura 4, sottomisura 4.1, pari a 100 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale (quota FEASR, Nazionale e Regionale) per l'intero periodo di programmazione.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 529 del 20 aprile 2015 ha assegnato all'annualità 2015 per l'attuazione del presente avviso un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari ad 20 milioni di euro.

Per quanto sopra, relativamente alle risorse disponibili per le annualità dal 2016 al 2020 è possibile fare riferimento ad un ammontare residuo di 80 milioni di euro, al lordo di eventuali spese per trascinalenti.

La Giunta regionale con successivi atti disporrà in merito ai dettagli circa la ventilazione finanziaria per il periodo 2016/2020 una volta adottata la decisione di approvazione del PSR per l'Umbria 2014/2020 e determinata in modo attendibile l'entità dei trascinalenti.